

## **Articolo 12 – ZONA E: AGRICOLA**

### **delle Norme di Attuazione del Programma di fabbricazione vigente**

**Sono ammesse le seguenti costruzioni:**

- a) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo e alla valorizzazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali;
- b) fabbricati per agriturismo quale attività collaterale od ausiliaria a quella agricola e/o zootecnica;
- c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva);
- d) strutture per il recupero terapeutico di disabili e tossicodipendenti e per il recupero del disagio sociale, insediamenti, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee del territorio, ad eccezione degli impianti di frantumazione che dovranno essere ubicati entro i limiti dell'area di cava;
- e) fabbricati per residenze connessi ad aziende agricole o zootecniche;
- f) punti di ristoro;
- g) impianti di interesse pubblico quali cabine elettriche, centrali telefoniche, stazioni di ponte radio, ripetitori e simili.

Per l'edificazione di qualunque fabbricato si dovrà dimostrare la possibilità di accesso al lotto mediante una strada che dovrà avere una larghezza minima di mt. 4.00 e dovrà essere collegata con la viabilità principale.

### **Volumetrie ammissibili**

L'indice fondiario massimo è così stabilito:

- 0,20 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo;
- 0,01 mc/mq per i fabbricati di cui alle lettere c) ed f) del primo comma del presente articolo;
- 0,10 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo;
- 0,03 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera e) del primo comma del presente articolo;
- 1,00 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera g) del primo comma del presente articolo;

La cubatura per residenze può essere computata indipendentemente da quella per le restanti costruzioni.

Per le opere di cui al punto a), di stretta pertinenza aziendale (stalle, magazzini, silos, capannoni, rimesse e simili) l'indice potrà essere elevato fino a 0,50 mc/mq previa deliberazione del Consiglio Comunale ed in presenza di particolari esigenze aziendali, purchè le opere siano ubicate ad una distanza di 500 mt. dal limite delle zone territoriali A,B,C,F,G.

Per le opere di cui al punto f) l'indice potrà essere elevato fino a 0,10 mc/mq previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Per l'esercizio dell'attività agrituristica sono ammessi 3 posti letto per ettaro con destinazione agrituristica; per ogni posto letto va computata una cubatura massima di 50 mc.

I punti di ristoro indipendenti da una azienda agricola possono avere un massimo di 20 posti letto.

### **Distanze dal perimetro urbano**

Le opere di cui al punto d) non potranno essere ubicate ad una distanza inferiore ai 1000 mt. dal limite delle zone territoriali A,B,C,F,G.

I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi devono distare 500 mt dal limite delle zone territoriali A,B,C,F,G.

I punti di ristoro dovranno distare almeno 500 mt. dal limite delle zone territoriali A,B,C,F,G.

### **Superficie minima di intervento**

*Ai fini edificatori la superficie minima di intervento è stabilita in via generale in Ha 1, salvo i casi seguenti:*

- *Per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici la superficie minima di intervento è stabilita in Ha 0,50.*
- *Per l'esercizio dell'attività agrituristica e per i punti di ristoro la superficie minima del fondo è stabilita in Ha 3.*
- *Per le opere di cui al punto g) del primo comma del presente articolo, per i depositi di attrezzi o macchinari e per vani motore con volume inferiore a 60 mc non è prevista alcuna superficie minima di intervento.*

*Al fine del raggiungimento della volumetria ammissibile, esclusivamente per le opere di cui ai punti a) ed e) del primo comma del presente articolo, è consentito utilizzare anche la superficie di fondi non contigui che siano al servizio dell'azienda;*

*Le opere di cui al punto e) dovranno essere ubicate ad una distanza non inferiore a 500 m dal perimetro urbano, a meno che la maggior parte delle aree costituenti l'azienda non ricadano dentro il predetto raggio di 500 m.;*

### **Limiti di altezza, superficie coperta, distanze**

*La distanza tra gli edifici residenziali e quelli speciali per l'agricoltura non deve essere inferiore a mt. 10,00.*

*I fabbricati devono distare dai confini del lotto non meno di mt. 6,00 e non meno di mt. 10,00 dal filo delle strade pubbliche del territorio.*

*I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi devono distare almeno mt. 50 dai confini di proprietà, e dovranno avere un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore a 0,50 mq/mq.*

*Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura pari a 0,50 mq/mq senza limiti, al contempo, di volumetria.*

*Per l'edificazione di tutti i fabbricati l'altezza degli edifici deve rispettare il valore massimo di mt. 7,00, salvo la possibilità di deroga, unicamente per particolari esigenze aziendali, adeguatamente motivata.*